



№ 8647/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

C.M. + C.C.

Oggetto

Occupazione
appropriativa – Fatto –
Spese

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Ud. 13/02/2018 - CC

R.G.N. 6881/2017

688647
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6881-2017 proposto da:

SUMMA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. PORPORA 12, presso lo STUDIO TRASCIA-TITOMANLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE DE BONIS CRISTALLI, ORAZIO ABBAMONTE;

- ricorrente -

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, in persona del Rettore pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

*1719
18*

contro

CONSORZIO BASILICATA 4;

- intimato -

avverso la sentenza n. 332/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede che sia cassata l'impugnata sentenza – con la quale la Corte d'Appello di Potenza, accogliendo il gravame proposto dalla Università degli Studi della Basilicata (Unibas), ha riformato la sentenza di condanna in primo grado di essa appellante a risarcire il danno patito dall'odierna parte ricorrente per l'occupazione appropriativa di alcune aree di sua proprietà destinate alla realizzazione della nuova sede universitaria – sul rilievo dell'errore in cui era incorso il decidente che, in violazione degli artt. 88, 99, 112, 115 e 345 cod. proc. civ. ed omettendo la motivazione su un punto specifico della controversia, aveva denegato la natura edificatoria dei suoli oggetto di appropriazione, malgrado tale qualificazione, per ammissione della stessa Amministrazione precedente, fosse pacifica e non avesse mai formato oggetto di contestazione (primo motivo); ed in violazione degli artt. 91, 92 e 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 10, 132 e 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, compensate in ragione delle metà, tanto nei confronti dell'appellato Consorzio Basilicata 4 nella sua veste di ente delegato alla procedura, quanto nei confronti dell'appellante Unibas, malgrado rispetto a quest'ultima le circostanze di causa rendessero giustificata

una compensazione per l'intero delle spese, peraltro liquidate determinando arbitrariamente il valore della lite (secondo motivo).

Resiste al proposto gravame l'Unibas con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva il Consorzio.

Memoria di parte ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.2. Dato previamente atto che parte ricorrente, per effetto degli acconti corrisposti in corso di procedura, è già stata in larga parte ristorata del pregiudizio sofferto a seguito dei fatti di causa e premesso altresì, quanto alle doglianze motivazionali ivi declinate, che esse non possono trovare ingresso nel presente giudizio, giacché il vizio denunciato, pur senza considerare che la sua illustrazione non si allinea alla rubrica (in essa si lamenta un vizio di «omessa motivazione di un punto decisivo della controversia ... », mentre nel corpo del motivo, a pag. 18, punto 25, si imputa alla decisione un vizio di «insanabile contraddizione nella motivazione»), risulta estraneo al novellato dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., cui la specie in esame soggiace *ratione temporis*, avendo esso ridotto al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, quanto alle altre doglianze volte a denunciare l'erroneità in diritto dell'impugnato pronunciamento, ne va affermata la manifesta infondatezza.

2.3. Per vero, ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata da introdursi tassativamente attraverso uno dei motivi indicati dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e che impone perciò che nell'esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto oggetto di decisione e, insieme, da costituire una critica precisa

e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione, nessuna deduzione, tantomeno connotata dai predetti requisiti, risulta ravvisabile nell'illustrazione del motivo circa la pretesa violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., e ciò non senza più generalmente osservare che, ove di essa si voglia discutere con riferimento alle tesi difensive della controparte – che avrebbe dapprima riconosciuto la natura edificatoria dei suoli per poi rinnegarla – l'allegazione non troverebbe il debito conforto fattuale come la stessa ben documenta alle pagine 9-11 del controricorso.

2.4. Circa le altre violazioni di legge, quelle dedotte con riguardo agli artt. 99 e 345 cod. proc. civ. si rivelano un manifesto fuor d'opera, atteso che solo l'attore o, al più, l'attore in riconvenzione – qualità che in ogni caso fanno difetto all'amministrazione resistente che riveste pacificamente in questo giudizio il ruolo del convenuto – possono essere promotori di una domanda, intendendosi come tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

2.5.1. Non miglior sorte, quantunque la sua prospettazione risulti indubbiamente meno incongrua rispetto alla qualità di convenuta rivestita nel giudizio da Unibas, si guadagna la pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in cui il decidente sarebbe caduto condividendo la natura non edificatoria dei suoli, malgrado detta eccezione non fosse stata mai declinata dall'amministrazione resistente.

2.5.2. Occorre invero ricordare in linea generale, come questa Corte ha reiteratamente precisato – e come del resto è ben chiaro al decidente d'appello (pagg. 9-11 sentenza) – che sebbene il principio di



corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguarda il *petitum*, «che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto» (Cass., Sez. IV, 24/03/2011, n. 6757), nondimeno il limite che ne discende per il giudice, che non può perciò andare *ultra petita et alligata partium*, non è disgiungibile dal dovere che compete ad esso di decidere la domanda, in applicazione del principio *iura novit curia* (Cass., Sez. IV, 13/12/2010, n. 25410), di talché, fermo il vincolo della domanda come delle eccezioni, che gli preclude di mutare i fatti costitutivi della pretesa così come i fatti estintivi di essa, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato «non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti» (Cass. Sez. IV, 4/02/2016, n. 2209), né alla facoltà che il giudice pur sempre compete «di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» (Cass., Sez. IV, 24/07/2012, n. 12943).

2.5.3. Se dunque il giudice, per principio, non incontra altro limite, nello scrutinare la fattispecie al suo esame, che quello indotto dalla rappresentazione dei fatti di causa affidata alle parti, tanto più in questa sua attività potrà sentirsi condizionato dalla qualificazione giuridica ad essa impressa o pretesa dalle parti, onde nessuna concludenza può ascriversi su questo terreno a pretesto della «pacifica» natura edificatoria dei suoli oggetto di apprensione, alla circostanza che nel costituirsi in giudizio l'amministrazione convenuta, richiamando l'art.

31, comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662, possa aver preso posizione al riguardo in senso favorevole alla tesi che si vorrebbe vedere qui accolta.

2.5.4. Né in pari direzione è spendibile l'argomento, pure azionato in funzione parimenti preclusiva alla sindacabilità della questione da parte del decidente, secondo cui «nella specie non si sarebbe trattato di chiedere al giudice di qualificare il fatto-diritto costitutivo della richiesta risarcitoria (vale a dire di qualificare come edificabile il terreno) perché quel fatto-diritto è stato pacificamente affermato dalle parti ed è quindi rimasto esterno al *thema decidendum*», sicché su di esso non era stata richiesta nessuna pronuncia costituendo appunto «il fatto-diritto dimostrato in quanto concordemente affermato dalle parti sul quale il giudice deve fondare la propria pronuncia».

Ancorché la portata decisoria dell'argomento sia tutt'altro che esplicita – l'illustrazione che di esso ne compie il motivo, prendendo le distanze dalla confutazione operata dalla Corte d'Appello, «dato che mai la parte appellata avevo sostenuto la risibile tesi che quanto contenuto negli atti espropriativi assumesse valore di giudicato», si colloca invero manifestamente al di fuori dell'opinione di questa Corte che solo il giudicato sulla natura dei suoli vincola la stima del danno (Cass., Sez. I, 17/02/2011, n. 3909) – il deliberato adottato sul punto dal giudice d'appello non si presta a censura, dal momento che, dando atto che con l'impugnativa proposta avanti a sé Unibas aveva inteso far valere «proprio l'erroneità della pronuncia con cui il primo giudice ha liquidato il risarcimento senza tenere conto della inedificabilità del suolo» e quindi contestando «la ricognizione giuridica effettuata dal tribunale con riferimento alla destinazione legale dell'immobile ed essendo stata chiesta l'applicazione dei criteri di determinazione del valore di mercato del terreno sulla scorta della natura non edificatoria

di quest'ultimo», la Corte potentina ha mostrato di governare la specie in esame in piena adesione all'orientamento già altre volte enunciato da questa Corte, secondo cui «in tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell'area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla classificazione urbanistica» (Cass., Sez.I, 28/05/2004, n. 10820), di modo che la relativa questione, come appunto rettamente qui ritenuto dal decidente, è di per sé ricompresa nell'oggetto del processo nel quale l'amministrazione abbia contestato l'entità della pretesa creditoria.

Va da sé, infatti, che come altrove si è ritenuto, la questione della natura del bene, in quanto inserita in un percorso logico volto in ogni caso ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà ed allegata esclusivamente in funzione di prova di quest'ultimo requisito, non può essere qualificata come fatto principale, la cui mancata contestazione da parte dell'appellato comportava la formazione di un giudicato interno, impedendo al giudice di secondo grado di riformularne la valutazione, ma come fatto secondario, la cui valutazione, rientrando nel procedimento logico seguito per giungere all'accertamento del fatto costitutivo, deve ritenersi implicitamente rimessa in discussione proprio per effetto della domanda proposta dagli appellanti (Cass., Sez. I, 16/03/2016, n. 5247).

2.6. Ciò porta, per quanto occorrer possa, pure a reputare assorbita anche la residua doglianza rappresentata in ordine all'art. 115 cod. proc. civ., sebbene riguardo ad essa non possa non osservarsi che il principio di non contestazione, nella sua funzione di costituire una tecnica semplificatoria della prova, concerne i fatti (l'avvenuta apprensione dei suoli nella specie), ma non la valutazione giuridica che di essi nei sia fatte dalle parti, (la natura edificatoria di essi).

3.1. Fondato risulta viceversa il secondo motivo di ricorso.

3.2. Invero con riguardo alla condanna pronunciata in favore del Consorzio, difetta previamente ogni domanda nei confronti di questo in ragione della quale si possa affermare la soccombenza dell'appellata, di talché la contraria statuizione adottata dal giudice d'appello viola l'art. 91 cod. proc. civ. e la sentenza impugnata va per questo doverosamente cassata.

Parimenti con riguardo alla condanna pronunciata in favore di Unibas – escludendosi in principio che per effetto della qui confermata soccombenza dichiarata in appello potesse trovare applicazione nella specie l'art. 92 cod. proc. civ. e che le spese potessero per questo essere compensate – si rivela invece errato, perché individuato in violazione dell'art. 10 cod. proc. civ. lo scaglione di valore adottato dal giudice d'appello, poiché, trattandosi di domanda risarcitoria, il cui valore risultava nella specie indeterminato, le spese andavano liquidate in applicazione dell'art. 21, comma 7, d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

4. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato, mentre va accolto il secondo.

Cassandosi, perciò, l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, vanno dichiarate non dovute da parte ricorrente le spese di lite liquidate in esito al giudizio d'appello in favore del Consorzio Basilicata 4 e le spese di lite dovute in esito al giudizio d'appello da parte ricorrente in favore della Università della Basilicata vanno liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e agli accessori di rito.

5. Le spese del presente giudizio vanno invece integralmente compensate attesa la reciprocità della soccombenza.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso.


Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da parte ricorrente le spese processuali liquidate in esito al giudizio d'appello in favore del Consorzio Basilicata 4 e liquida le spese processuali dovute in esito al giudizio d'appello da parte ricorrente in favore dell'Università degli Studi della Basilicata in euro 10.000.00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 13.2.2018.

Il Presidente

Dott. Rosa Maria Di Virgilio




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 9 APR, 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

